



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENETO

SEZIONE 8

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 886/2019

UDIENZA DEL

13/10/2020 ore 15:00

N°

593/2020

PRONUNCIATA IL:

13-10-2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 OTT. 2020

Il Segretario
Il Segretario di sezione
Prov. Giuseppe



riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RISI | ANGELO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | AMODEO | GIROLAMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARCOLEONI | GIORGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 886/2019
depositato il 15/07/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 564/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TREVISO
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TREVISO
VIA GIUSEPPE GREZAR N 14 00142 ROMA

difeso da:

STERNINI LORENZO
SAN MARCO 3899 30124 VENEZIA

proposto dall'appellante:

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA N. 253/E 31100 TREVISO TV

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014629942000 IRPEF-ADD.REG. 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014629942000 IRPEF-ADD.COM. 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160014629942000 IRPEF-ALTRO 2013

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Premesso che:

il Sig. _____ ha ricorso in primo grado esponendo di aver appreso informalmente dell'emissione nei suoi confronti della cartella di pagamento impugnata con la quale l'Ente incaricato della riscossione pretendeva il pagamento di euro 10.187,41. Ha contestato pure la giuridica inesistenza della cartella di pagamento poiché mai ritualmente notificata al ricorrente; la illegittimità della cartella impugnata derivata dalla mancata notifica dell'atto prodromico che ne costituisce il presupposto; la illegittimità della cartella poiché risultano applicati compensi di riscossione dei quali si disconosce la legittimità e dei quali non è dato sapere la modalità di applicazione e interessi di mora relativamente ai quali non si conosce il metodo di calcolo.

Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso confermando totalmente la impostazione dell'Ufficio.

Ricorre in appello il contribuente con i seguenti motivi:

-in via principale, illegittimità della sentenza impugnata poiché fondata su documenti prodotti in giudizio da soggetto non legittimato, quale effetto della radicale nullità che affligge la procura speciale a lui conferita;

-in via subordinata: eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui ritiene assolto l'onere probatorio incombente sulla convenuta in merito alla rituale notifica della cartella di pagamento e infondato il rigetto dell'eccezione vertente sull'illegittima applicazione dell'aggio di riscossione alle cartelle di pagamento e sull'assenza di indicazione della modalità di applicazione.

Inoltre nessun documento probatorio è stato validamente prodotto in giudizio. E anche nell'ipotesi in cui la produzione documentale della convenuta fosse ritenuta ammissibile e valutabile dal giudice, questa non costituisce prova della notifica della cartella di pagamento impugnata.

Nelle controdeduzioni l'Agenzia Riscossione dà atto che controparte non ha riproposto in appello alcune delle doglianze avanzate avanti il Collegio di prime cure e nello specifico quelle riguardanti: l'asserita mancata notifica di atti prodromici all'impugnata cartella e la illegittimità degli interessi applicati. Per quanto riguarda la legittimazione nel processo illustra la normativa che giustifica la possibilità per l'Agenzia di servirsi di avvocati del libero Foro. Precisa poi, per quanto riguarda la cartella esattoriale, che non si prevede la firma della stessa essendo sufficiente l'intestazione al fine di verificarne la provenienza. Inoltre l'estensione(pdf o p7m) del documento non ne compromette l'integrità. Relativamente alla lagnanza sulla illegittima richiesta dell'aggio ribadisce quanto precisato nelle controdeduzioni al ricorso originario.

Osserva: relativamente alla legittimazione del soggetto rappresentante dell'Agenzia si ritiene che la stessa sia da riconoscere nel rispetto della normativa vigente e delle procedure messe in atto (vedi Regolamento dell'Ente e istituzione elenco avvocati) dall'Agenzia.

Per quanto riguarda la cartella, la legge non prevede né la firma né il formato nel caso in cui venga inviata via posta elettronica. In ogni caso la cartella è ben conosciuta dal contribuente e ciò dimostra che la notifica ha prodotto i suoi effetti.

Relativamente all'aggio, lo stesso è previsto dalla legge ed ha la funzione di remunerare il maggior lavoro a carico del titolare della riscossione a causa delle inadempienze del contribuente.

Le spese vengono compensate.


P.Q.M.

Respinge l'appello e conferma la decisione di primo grado.

Spese compensate.

Venezia-Mestre 13 ottobre 2020

Il Relatore
Arnaldo



Il Presidente
Risi

